

COMUNE DI ZUCCARELLO

Provincia di Savona

Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email zuccarellosegreteria@gmail.com - p.i.00331480095

Prot. 4145 del 20.10.2017

ORDINANZA n. 07/2017 del 20.10.2017 IL SINDACO

VISTE precedenti ordinanze n. 16/2002, n. 20/2002 e n. 11/2009 relative alla regolamentazione della circolazione stradale nelle strade Comunali secondarie vicinali e/o comunque di uso pubblico.

PREMESSO CHE il D. Lgs. n. 285 del 30.aprile.1992 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada, norma la circolazione stradale al di fuori e all’interno dei centri abitati e ne regola la disciplina attraverso la possibilità di emanare ordinanze di limitazione, regolamentazione e pianificazione del traffico, da parte dell’Ente proprietario della strada, attraverso i seguenti articoli:

Art. 2. Definizione e classificazione delle strade

comma1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

comma 6. Le strade extraurbane di cui al comma 2 lettera F sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.(le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.)

Art. 3. Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

comma 52) *Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica)*: strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale

c. 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

Comma 4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

comma 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

- a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; ⁽⁴⁾
- b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
- c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
- d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

CIO' PREMESSO, visto e considerato che nel territorio del Comune di Zuccarello sono esistenti numerosi strade vicinali di uso pubblico per lo più sterrate, dissestate e prive di protezione a valle segnaletica, che necessitano una rimodulazione in merito;

DATO ATTO che occorre nuovamente disciplinare il traffico e relativa cartellonistica stradale in modo da informare gli utenti sullo stato delle strade e che tale incombenza rimane a carico dell'Ente proprietario della strada stessa (art. 6 comma 5 del D.Lgs n.285 del 30.04.1992 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che nel territorio Comunale sono esistenti le seguenti strade vicinali che insistono sia in proprietà privata che in proprietà Comunale ma che di fatto sono classificate come di uso pubblico, come specificato :

- 1) Strada vicinale denominata di Monte Arena che dall'incrocio con la S.P. 582 (Km. 27+960 dx) prosegue sino al confine con il Comune di Castelbianco (parte iniziale asfaltata x circa Km. 2,00 e parte finale sterrata per km 0,900 circa)
- 2) Strada vicinale denominata di Monte Arena _ Fascialunga _ Monfalcone che Loc. Forte di Monte Arena prosegue sino all'incrocio con strada vicinale denominata di Cornaldo (tutta sterrata per circa km. 5,50 e priva di ogni protezione)
- 3) Strada vicinale denominata Lairola che dalla S.P. 582 (Km. 26+880 sx) permette di raggiungere i terreni olivati di Loc. Lairola (tutta sterrata per circa Km. 0,800 e priva di protezione a valle)
- 4) Strada vicinale denominata Cornaldo che dipartendosi dall'incrocio con la strada vicinale denominata del Sale raggiunge il Rio Cornaldo a confine con il Comune di Erli (tutta sterrata per circa Km. 1,50 e priva di ogni protezione)
- 5) Strada vicinale denominata del Sale che dipartendosi dall'incrocio con la S.P. 582 (Km.25+200 dx) prosegue sino al confine con il Comune di Erli (ultimo tratto di circa mt. 150 non carrozzabile) – per un primo tratto di circa Km. 0,900 con sedime in asfalto poi prosegue in sterrato – priva di ogni protezione
- 6) Strada vicinale denominata Castello che dipartendosi dall'incrocio con la S.P. 582 (Km. 25+140 sx) permettere di raggiungere l'incrocio denominato le tre vie al di sotto lato nord del castello di Zuccarello (tutta con sedime in asfalto per circa Km. 0,800 e priva di ogni protezione)
- 7) Strada vicinale Castello_Sucarè_Boschi che dipartendosi dall'incrocio denominato delle tre vie di cui al p.to 6, raggiunge il confine con il Comune di Castelvechio di R.B. - Rio Sucarè sotto frazione Vecersio – (tutta con sedime sterrato per circa Km. 1,100 e priva di ogni protezione a valle)
- 8) Strada vicinale San Giacomo che dipartendosi dall'incrocio denominato le tre vie di cui al p.to 6 raggiunge il confine con il Comune di Castelvechio di R.B. (tutta con sedime sterrato per circa Km. 0,900 e priva di ogni protezione a valle)
- 9) Strada vicinale di Noppiano che dipartendosi dalla S.P. 582 (Km. 25+600 dx nei pressi del Campo Sportivo Comunale) permette di raggiungere i terreni coltivati di Loc. Noppiano (primo tratto asfaltato poi sterrato per un totale di circa Km. 0,700 con protezione laterale a tratti saltuaria)

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali del D.L.vo 267/2000 e ss.sm.ii.;

VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e ss. mm. ed integrazioni (Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ;

FATTI SALVI i diritti di terzi e quant'altre eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all'emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza.

O R D I N A

che per tutte le strade vicinali sopra riportate sia imposto:

- 1) il limite di velocità massimo di Kmh. 20 e il divieto di transito a veicoli con peso superiore a q.li 35, tramite apposita segnaletica
- 2) apposita segnaletica che indichi strada dissestata e sprovvista di protezione a valle
- 3) apposita segnaletica che indichi animali vaganti in genere

Per quanto sopra le limitazioni sono escluse ai veicoli adibiti a soccorso, forze di polizia, veicoli Comunali e che operano per conto dell'Amministrazione ed autorizzati dal Responsabile del Servizio la Polizia Locale.

Eventuali deroghe possono essere concesse dal Responsabile del Servizio P.M. tramite apposita richiesta motivata

Il personale Comunale è incaricato di predisporre la relativa segnaletica o di adeguarla ed al Responsabile del Servizio di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario.

Per quanto non espressamente modificato con la presente resta valido quanto contenuto nelle Ordinanze n. 16/2002, n. 20/2002 e n. 11/2009.

E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza sia inviata alle forze di Polizia presenti nel territorio incaricate di far osservare la presente

Che la presente venga pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di Zuccarello e sito web

A V V E R T E

- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
- Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i..

IL SINDACO
PALIOTTO Claudio
f.to in originale